

Milano, 23-09-2022

**OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 390/2022/R/eel “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”**

Con la presente nota Renovit, società partecipata da Snam e CdP Equity dedicata al settore dell'efficienza energetica e innovazione sostenibile per condomini, aziende e pubblica amministrazione, intende fornire le proprie osservazioni e proposte all'Autorità in merito al documento per la consultazione 390/2022/R/EEL “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”.

La scrivente auspica inoltre una celere adozione del quadro regolatorio e legislativo in merito alle configurazioni oggetto del presente documento, cruciali nel contesto dell’attuale crisi energetica e per il raggiungimento di traguardi di decarbonizzazione.

Di seguito si riportano le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione, limitatamente alle questioni poste su cui la scrivente ha ritenuto fornire un commento.

**Orientamenti dell’Autorità ai fini dell’aggiornamento della regolazione per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso**

**S4 - Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?**

Si condividono gli orientamenti prospettati in merito all’estensione geografica delle configurazioni per l’autoconsumo. Si condivide in particolare l’approccio di cui al punto 4.33, volto all’individuazione di aree sottese alle cabine primarie che siano il più funzionali possibili per l’area individuata. A tal proposito, si suggerisce di considerare anche la presenza di aree industriali e/o edifici terziari, quali alberghi o altre strutture recettive in prossimità di quartieri cittadini, in modo da rendere ancora più fruibile la creazione di comunità energetiche rinnovabili.

Si fa tuttavia presente che, come ben evidenziato nel DCO, l’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 199/2021 ha introdotto la categoria dell’*autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza”*, in cui gli impianti di produzione da fonti rinnovabili sono ubicati presso edifici o siti distinti da quelli presso cui l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti debbano essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. Per questa tipologia di autoconsumatore, che potrebbe essere definita come “autoconsumatore multi-sito” il limite della cabina primaria può rappresentare un serio vincolo alla realizzazione

**Renovit Spa**

Piazza Santa Barbara 7  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Centralino +39 02 3703.1  
[www.renovit.it](http://www.renovit.it)

**Una società Snam e CDP Equity**

Sede legale: Piazza Santa Barbara 7 – San Donato Milanese (MI)  
Capitale sociale: € 4.375.000,00 i.v.  
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10240640960  
R.E.A. Milano 2515883, Partita IVA n. 10240640960  
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam SpA.

di interventi, specie per la pubblica amministrazione: a titolo esemplificativo, si pensi ad enti provinciali o regionali (con la stessa ragione sociale) che hanno una disponibilità di edifici su estese aree territoriali in cui ricadono più cabine primarie.

Dal punto di vista operativo, la pubblicazione da parte del GSE di *layer* georeferenziati mediante un'unica interfaccia appare un solido metodo. Proprio per la crucialità che tali informazioni rivestono, è auspicabile che l'interfaccia sia resa operativa nel più breve tempo possibile e, al più tardi, in concomitanza con il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica volto alla definizione del livello di incentivo. In attesa di tale modalità operativa e al fine di facilitare la progettazione delle configurazioni, si sottolinea l'importanza di prevedere un regime transitorio, per il quale si chiedono la piena disponibilità dei DSO a fornire, in tempi molto stringenti (es. 5 giorni lavorativi), informazioni in merito alle cabine sottese alle aree territoriali e non solo in relazione all'individuazione puntuale della cabina/e primaria/e sottesa a POD di interesse.

**55 - Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?**

Al fine di stimolare la partecipazione degli operatori di efficienza energetica, quali le Energy Service Companies (ESCO), riteniamo sia necessario introdurre chiarimenti sia in merito alla possibilità che tali operatori rientrino nella definizione di **"soggetto terzo"**, sia in merito alla possibilità di configurarsi come gestori delle unità di consumo.

In particolare, nella configurazione descritta al punto 4.39, secondo allinea (caso di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente), riteniamo sia utile un chiarimento riguardo:

- la **possibilità delle ESCo di configurarsi come gestore delle unità di consumo**. A titolo esemplificativo, il Contratto Servizio Energia (introdotto dal D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412) proposto dalle ESCo nei contesti caratterizzati da un utilizzo diffuso di energia, quali i condomini, prevede l'assunzione delle ESCo del ruolo di terzo responsabile, con la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In questi casi, permane il dubbio se la ESCo possa configurarsi come gestore ai fini della configurazione descritta;
- la **possibilità delle ESCo di essere titolare del codice POD delle suddette unità di consumo** e se, una diversa titolarità (cliente finale o ESCo), possa dare luogo ad una diversa classificazione della configurazione (autoconsumo collettivo o Sistemi Efficienti di Utenza - SEU);
- la **possibilità delle ESCo di entrare a far parte di più configurazioni**.

Inoltre, sempre nell'ottica di inquadrare il ruolo dei soggetti terzi, riteniamo necessaria l'introduzione di una definizione di: 1) "Produttore" come "soggetto terzo" alle "istruzioni di uno o più clienti finali facenti parte del gruppo"; 2) "impianto di produzione nella disponibilità della comunità energetica".

Non da ultimo, riteniamo utile fornire una precisazione circa i diritti e doveri di soggetti facenti parte / soggetti non facenti parte ma rilevanti per la configurazione.

**S6** - *Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?*

La possibilità per il soggetto terzo, quali le ESCo, di fungere da soggetto referente ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo per le comunità energetiche, come indicato nel punto 4.47, è fondamentale per stimolare la partecipazione degli operatori economici e facilitare la gestione delle configurazioni. Tuttavia, si sottolinea che la stessa possibilità dovrebbe essere prevista anche per gli autoconsumatori individuali e per i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, per i quali la normativa prevede già un coinvolgimento di soggetti terzi.

**S12** - *Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?*

Le considerazioni presentate dall'Autorità in merito allo scomputo in bolletta circa la difficoltà di procedere, i rilevanti oneri amministrativi e i possibili impatti negativi sono pienamente condivisibili.

In particolare, qualora sia previsto il coinvolgimento di un soggetto terzo, realizzatore dell'investimento e titolare della proprietà e/o gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si suggerisce di scoraggiare il ricorso alla possibilità prevista dall'Art. 32, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 199/21. Questo per almeno due ragioni:

- Il soggetto terzo titolare dell'investimento avrebbe maggiore difficoltà a rientrare negli investimenti, dovendo sottoscrivere un contratto con ciascun membro della comunità energetica rinnovabile per il pagamento di un "canone". Tale modalità di procedere introdurrebbe un ulteriore passaggio amministrativo, configurandosi come con un rischio per le imprese e quindi ostacolo alla messa a terra degli interventi.
- Le decisioni circa la ripartizione delle valorizzazioni e degli incentivi nelle configurazioni di comunità energetiche è già un elemento del contratto di diritto privato alla base della costituzione della Comunità Energetica.